



CITTÀ DI SACILE
PROVINCIA DI PORDENONE

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI
PERMANENTI**

Deliberazione del Consiglio Comunale n.05 del 13/03/2002
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.66 del 29/10/2012
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n.17 del 09/04/2015

Art. 01

Il presente Regolamento disciplina l'istituzione del funzionamento delle Commissioni Consiliari permanenti, in attuazione dello Statuto Comunale.

Art. 02

Per agevolare i lavori del Consiglio Comunale, svolgendo attività preparatoria e di informazione in ordine alle questioni attinenti gli argomenti e gli affari da sottoporre all'esame dello stesso, sono costituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

1. Urbanistica, Pianificazione del Territorio, Lavori Pubblici, Ambiente, Ecologia, Attività Economiche e Produttive;
2. Istruzione, Cultura, Sport, Attività Ricreative e Tempo Libero;
3. Sicurezza Sociale, Protezione Civile, Sanità, Assistenza,
4. Finanze, Bilancio e Patrimonio.

Art. 03

La nomina dei componenti le Commissioni consiliari permanenti, sarà effettuata dal Consiglio Comunale, con criterio proporzionale successivamente alle elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e la nomina del Sindaco, su proposta di ciascun gruppo consiliare.

Art. 04

Le Commissioni consiliari operano a rappresentanza proporzionale mediante espressione di voto ponderale, ovvero con voti corrispondenti al numero dei Consiglieri appartenenti al gruppo consiliare rappresentato. All'interno di ciascuna Commissione devono essere rappresentati tutti i gruppi consiliari.

Art. 05

Il Presidente del Consiglio Comunale convoca la prima riunione delle predette Commissioni, le quali al loro interno eleggeranno, a maggioranza semplice, il Presidente ed il Vice Presidente.

Art. 06

Le Commissioni si riuniscono presso la sede Municipale di Piazza del Popolo o presso altro locale comunale indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 07

Le funzioni di verbalizzante saranno svolte da un dipendente comunale designato dal Sindaco e appartenente ad un Servizio inerente alle materie di competenza della Commissione; in caso di assenza giustificata le funzioni di verbalizzante possono essere svolte da uno dei componenti la Commissione designato dal Presidente.

Art. 08

Le convocazioni sono disposte dal Presidente, il quale è tenuto altresì a convocare la Commissione quando lo richieda per iscritto, con l'indicazione degli argomenti, almeno 1/5 dei componenti della rappresentanza, come espressa proporzionalmente, entro 15 giorni dalla richiesta.

Per i lavori (quorum strutturale e funzionale) delle Commissioni si osservano le norme previste per il Consiglio Comunale.

Art. 09

Le convocazioni, con relativo ordine del giorno dei lavori sono effettuate tramite gli Uffici Comunali, con avvisi scritti secondo le modalità previste e disciplinate dall'art.15 del Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale almeno tre giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione è firmato dal rispettivo Presidente della Commissione o dai segretari della stessa d'ordine del Presidente.

Gli uffici Comunali provvedono ad informare della convocazione delle Commissioni – nelle stesse modalità di cui al primo comma del presente articolo – anche i Capigruppo Consiliari.

Art. 10

Copia dell'ordine del giorno deve essere, con le stesse modalità, inviata al Sindaco e all'Assessore competente per materia ed esposto all'albo pretorio.

Art. 11

Il Sindaco e gli Assessori possono inviare documentazione da trattare da parte della Commissione e richiedere al Presidente la convocazione della Commissione medesima, indicando gli argomenti da trattare e da inserire all'ordine del giorno e concordando con il medesimo la data di convocazione.

Art. 12

Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, intervenendo nella discussione ma senza diritto di voto.

Art. 13

I lavori delle Commissioni Comunali sono di norma pubblici.

Art. 14

Le Commissioni consiliari permanenti esercitano la loro funzione per tutta la durata del Consiglio Comunale e decadono contemporaneamente alla scadenza o scioglimento del medesimo Consiglio.

Art. 15

I componenti che, per dimissioni o per altre cause, cessino di far parte delle Commissioni Consiliari permanenti sono sostituiti dal Consiglio Comunale, su proposta del gruppo di appartenenza.

Art. 16

Un Consigliere che per giustificato motivo non possa intervenire alla riunione, può essere sostituito, per l'intero corso della seduta, da altro Consigliere dello stesso gruppo, previa comunicazione scritta da far pervenire tempestivamente al Segretario della Commissione.

Art. 17

Alle Commissioni non può essere opposto il segreto d'ufficio i componenti però sono tenuti a loro volta al rispetto di quanto in materia previsto dalla vigente normativa, sotto la propria responsabilità; pertanto, le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta comunale e dai rappresentanti comunali in seno ad Enti, Aziende dipendenti dal Comune, informazioni, dati, atti, sull'Amministrazione comunale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio comunale. In casi di particolare rilevanza generale, può essere richiesta l'audizione di tecnici o esperti, previa verifica di fattibilità, in ordine agli eventuali oneri da sostenere, da parte della Giunta comunale.

Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni dei rappresentanti degli Enti ed Aziende del Comune, nonché del Sindaco e degli Assessori, i quali valuteranno la possibilità di chiedere la partecipazione dei titolari degli uffici comunali, in relazione agli argomenti da trattare. .

Art. 18

Le relazioni o pareri emessi dalle Commissioni devono essere motivati ed aver riportato il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi, resta salvo il diritto dei contrari di motivare a verbale il proprio dissenso.

Tali relazioni o pareri, a firma del Presidente e del Segretario verbalizzante, sono trasmessi alla Giunta per il Consiglio Comunale.

Le relazioni ed i pareri delle Commissioni hanno carattere consuntivo e non vincolano il Consiglio Comunale nelle sue decisioni finali.

Art. 19

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sul funzionamento, strutturale e funzionale, del Consiglio Comunale di cui alle Leggi, allo Statuto e al Regolamento del Consiglio stesso.